

**AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI
ROMA**

Via Ippolito Nievo, n. 48-50

00153 – Roma (RM)

**AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DEL
LAZIO**

Settore Controlli

Ufficio Grandi Contribuenti

Via Giovanni Capranesi n. 54

00155 – Roma (RM)

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

Via Giuseppe Grezar, n. 14

00142 – Roma

**AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI
NAPOLI**

Via Guglielmo Oberdan, nn. 1 - 3

80134 – Napoli

**AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DELLA
CAMPANIA**

Via A. Diaz, n.11

80134 - Napoli

**INPS – DIREZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA**

Via Battisti, n. 10D

34125 - Trieste

INPS – DIREZIONE PROVINCIALE DI UDINE

Via Savorgnana, n.37

33100 - Udine

INPS –AGENZIA MEDIO FRIULI

Via Garibaldi, n. 33

33038 - San Daniele del Friuli (UD)

**INPS – DIREZIONE DI COORDINAMENTO METROPOLITANO
DI ROMA**

Viale Regina Margherita, n. 206

00198 – Roma

**INPS – DIREZIONE DI COORDINAMENTO METROPOLITANO
DI NAPOLI**

Via de Gasperi, n. 55

80133 - Napoli

INAIL – DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO

Via Nomentana, n. 74

00161 – Roma

INAIL – ROMA CENTRO

Piazza delle 5 giornate, n. 3

00192 – Roma

INAIL – DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA

Via Nuova Poggioreale, ang. San Lazzaro

80143 - Napoli

INAIL – NAPOLI

Via Nuova Poggioreale, ang. San Lazzaro

80143 - Napoli

* * * * *

Oggetto: Proposta (c.d. Trattamento dei crediti tributari e contributivi) ex art. 182-ter R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito “Legge Fallimentare” o “L.F.”) integrata nell’ambito di un concordato preventivo ex artt. 160 e 186-bis L.F..

Istante: Alma S.p.A. Agenzia per il Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore

C.F.: 01429440934

* * * * *

Alma S.p.A. Agenzia per il Lavoro, Codice Fiscale 01429440934, Partita Iva 01429440934 con sede in Napoli, Via Nuova Poggioreale n. 152 (di

seguito “Alma”, la “Società” o la “Società Istante”) in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante *pro-tempore* Dott. Andrea D’Ovidio (c.f. DVDNDR62R13H501V), nato a Roma il 13.10.1962, rappresentata nel presente procedimento – *giusta* procura a margine dell’istanza *ex art. 182-ter* L.F. precedentemente presentata – dal Dott. Paolo Serva (C.F. SRV PLA 77L05 H703A, pec: p.serva@pec.it, fax 06/8419500),

PREMESSE

La Società Istante propone la presente istanza integrata *ex art. 182-ter* L.F. nell’ambito della procedura di concordato preventivo n. 8/2019 incardinata presso il Tribunale di Napoli – Sezione Fallimentare, facendo seguito alla istanza *ex art. 182-ter* L.F. già presentata in data 21 novembre 2019 e successivamente integrata in data 13 marzo 2020 a seguito di rilevanti accadimenti (tra i quali gli esiti della procedura competitiva *ex art. 163-bis* L.F. indetta dal Tribunale di Napoli con riferimento alle società del gruppo Alma in concordato preventivo e il verbale di accertamento dell’INPS del 14 febbraio 2020 elevato nei confronti di Alma) che sono stati poi oggetto delle ulteriori Note a chiarimento depositate in data 8 maggio 2020.

Il deposito della presente istanza integrata si rende necessario al fine di:

- a. aggiornare il debito tributario e previdenziale per effetto delle certificazioni di credito *ex art. 182-ter* L.F. emesse dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio (in data 24 novembre 2020), dai diversi uffici dell’Agenzia delle Entrate Riscossione

territorialmente competenti (in data 22 giugno 2020, 18 agosto 2020 e 19 ottobre 2020) e dall'INPS (in data 1 settembre 2020);

- b. dare conto delle ulteriori somme di complessivi Euro 570.700 – rappresentate dal dossier titoli a garanzia n. 3202081 intrattenuto presso Valsabbina per Euro 219.999 e dal rapporto DR 21000000389 intrattenuto presso Banca Ter per Euro 350.702 - che, secondo le ricostruzioni effettuate, sono risultate essere oggetto di sequestro e saranno pertanto assegnate al creditore erariale, unitamente agli importi sequestrati già indicati nella istanza originaria (Euro 13.018.066), a compensazione dei debiti tributari, nel pieno rispetto del vincolo di destinazione delle somme in commento;
- c. dare conto dell'apporto di ulteriore finanza esterna di Euro 123.561 garantito da Altea S.r.l. (in aggiunta agli originari Euro 350.553) che consente di soddisfare in egual misura percentuale (1,19%) i crediti collocati nelle tre classi previste.

Con riguardo all'aggiornamento del debito tributario, deve osservarsi che il credito erariale si è incrementato in misura particolarmente significativa passando degli originari Euro 482.734.127 agli Euro 669.375.132 risultanti dalle richiamate certificazioni.

Il considerevole incremento è riconducibile alla misura delle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate mediante gli atti di recupero dei crediti oggetto di indebita compensazione¹ (gli “**Atti di Recupero**”)

¹ Segnatamente gli atti di recupero nn. TJBCR010003, TJBCR010004, TJBCR010005 e TJBCR010006 notificati in data 8 ottobre 2020 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio - Ufficio Grandi Contribuenti e n. TEBCRT10001 notificato in data

nonché gli avvisi di accertamenti aventi ad oggetto costi per operazioni ritenute inesistenti² (gli “**Avvisi di Accertamento**”), che sono stati notificati alla Società Istante nei mesi di ottobre e novembre 2020.

Con riguardo agli Atti di Recupero, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile la misura sanzionatoria prevista dall’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997 (compresa tra il 100% e il 200% degli importi oggetto di indebita compensazione) per poi irrogare concretamente le sanzioni sulla base della misura massima del 200%. Sebbene l’originaria istanza ex art. 182-ter L.F. avesse invocato per la fattispecie in commento l’applicazione della corretta misura sanzionatoria del 30% prevista dall’art. 13, comma 4, del D.lgs. n. 471/1997 (trattandosi di violazioni riscontrabili, e in parte effettivamente riscontrate, mediante il controllo delle dichiarazioni ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973), nel piano concordatario le sanzioni erano state prudenzialmente accantonate nella misura minima del 100% prevista dal comma 5 del richiamato art. 13. L’inopinata irrogazione delle sanzioni nella misura massima del 200% da parte degli Atti di recupero ha condotto all’esponentiale incremento del debito tributario già evidenziato.

La Società Istante, dopo aver presentato infruttuosamente specifiche istanze di autotutela volte a richiedere la corretta rideterminazione delle sanzioni, ha tempestivamente impugnato gli Atti di Recupero innanzi alle competenti Commissioni Tributarie, al fine di contestare la illegittimità

18 novembre 2020 dall’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania - Ufficio Grandi Contribuenti.

² Segnatamente gli avvisi di accertamento nn. TJB030100076, e TJB030100077 notificati in data 8 ottobre 2020 dall’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio - Ufficio Grandi Contribuenti.

delle sanzioni irrogate oltre a talune evidenti duplicazioni della pretesa tributaria, dovute a contestazioni che erano già state elevate con precedenti atti impositivi e/o riscossivi.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento agli Avvisi di Accertamento, mediante i quali l'Ufficio ha inopinatamente irrogato le sanzioni nella misura massima di legge del 270% (prevista dagli artt. 1, comma 3, e 5, comma 4-*bis*, del D.lgs. n. 471/1997) in luogo delle sanzioni correttamente applicabili (comprese tra il 25% e il 50%) ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.L. 16/2012, oltre a determinare il reddito accertato in misura eccedente a quella consentita da tale disposizione.

Anche in questo caso la Società Istante, esperito infruttuosamente un tentativo di autotutela, ha impugnato tempestivamente gli Avvisi di Accertamento innanzi alla competente Commissione Tributaria al fine di far valere le proprie ragioni. Si rappresenta che, in caso di integrale accoglimento dei ricorsi avverso gli Atti di recupero e gli Avvisi di Accertamento (in **All. 1** unitamente agli atti impugnati), la misura del debito tributario sarebbe contenuta entro quella indicata nel piano originario.

Con riferimento alla certificazione del credito previdenziale emessa dall'INPS in data 1 settembre 2020, si evidenzia come la stessa esponga anche crediti relativi a contributi versati mediante indebite compensazioni con crediti erariali, per i quali l'Agenzia delle Entrate ha già proceduto all'attività di recupero mediante gli atti sopra richiamati. Ne consegue una evidente duplicazione della pretesa che la società Istante ha tempestivamente rappresentato agli Enti interessati. A seguito delle conseguenti interlocuzioni, l'INPS – in accordo con l'Agenzia delle

Entrate, dovrebbe intervenire rettificando la dichiarazione di credito al fine di espungere i crediti connessi a contributi versati mediante compensazione con crediti erariali (Cfr. Comunicazione della Direzione Centrale Entrate dell'INPS inviata in data odierna il **All. 2**). La misura della debitoria contributiva esposta nella presente Istanza tiene già conto della auspicata rettifica del credito previdenziale.

A. Generalità della Società Istante

1. Alma è stata costituita nel dicembre del 2000 come società di lavoro temporaneo e svolge la propria attività in conformità al D.lgs. n. 276/2003.
2. Nel corso degli anni, la Società ha accresciuto costantemente il proprio volume d'affari soprattutto mediante l'acquisizione sul mercato di filiali di agenzie interinali caratterizzate da elevata redditività.
3. Al contempo, Alma ha perseguito una strategia volta all'espansione della propria area di *business* a settori contigui a quello della somministrazione di lavoro, sino a diventare un operatore "multiservice", capace di garantire una vasta gamma di servizi (movimentazione merci e facchinaggio, *housekeeping*, pulizie, trasporto, gestione supermercati, ecc.).
4. Il complesso delle attività aziendali, condotte nelle 16 sedi operative distribuite su tutto il territorio nazionale, ha fatto registrare rilevanti livelli di fatturato su base consolidata (tenendo conto delle società partecipate tra le quali vanno segnalate, per rilevanza, Articolo 1 S.r.l. Agenzia per il Lavoro, Idea Lavoro S.r.l. e Job S.r.l.).

5. Pur proseguendo nella diversificazione della propria attività che è stata estesa, in particolare, al settore della logistica integrata, Alma ha sempre mantenuto una forte presenza nel comparto originario della somministrazione di lavoro e della formazione.
6. Il *trend* positivo dei settori della logistica integrata e del lavoro interinale ha determinato un significativo incremento del volume d'affari accompagnato dalla rilevante patrimonializzazione della società conseguente al reinvestimento degli utili.
7. La strategia di ampliamento dell'attività del gruppo è proseguita attraverso Alma Invest S.r.l., veicolo societario - posseduto al 90% da Alma - mediante il quale sono state realizzate ulteriori acquisizioni destinate a rafforzare la presenza del gruppo nel settore del lavoro interinale, ma anche l'espansione dell'attività a comparti diversi, ancorché complementari rispetto a quello principale. Tra le acquisizioni più importanti vanno segnalate JOB S.r.l., E-CARE S.p.A., OLISISTEM, con le quali si è generata una importante sinergia operativa per effetto dello scambio di servizi reciproci.

B. La vicenda penale che ha interessato gli ex amministratori (di diritto o di fatto) di Alma

1. Con ordinanza del 20 febbraio 2019 il G.U.P. Dott.ssa Valentina Gallo, nell'ambito del procedimento rubricato al n. 40134/16 R.G. – 19824/18 R.G. GIP incardinato presso il Tribunale di Napoli ha disposto, tra l'altro:
 - il sequestro preventivo di somme nella disponibilità delle società del Gruppo Alma;

- il sequestro per equivalente dei beni appartenenti a persone fisiche indagate (prevalentemente amministratori o ex amministratori, di fatto o di diritto, delle società del Gruppo Alma) ritenute responsabili delle condotte fraudolente contestate dalla Procura di Napoli. Tra queste Francesco Barbarino e Luigi Scavone, ai quali sono stati sequestrati denaro contante e beni per un controvalore complessivo di euro 11.239.976,25 (di cui Euro 5.612.718,60 riconducibili al Sig. Francesco Barbarino ed Euro 5.627.257,65 riconducibili al Sig. Luigi Scavone³).

L'indagine trae origine da una verifica fiscale condotta dall'Amministrazione Finanziaria nel corso del 2016, in esito alla quale è stata ipotizzata l'esistenza di un sistema di frode riconducibile alla Società Istante.

In particolare, agli indagati viene contestato il reato di indebita compensazione di debiti tributari, di cui all'art. 10-*quater* D.Lgs. 74/2000 - posto in essere mediante l'accollo dei debiti tributari, ai sensi dell'art. 8 della L. 212/000, a società definite "cartiere" dalla ordinanza di custodia cautelare - nonché ulteriori fattispecie criminose attinenti la medesima materia.

2. Il citato sequestro ha fatto seguito a quello già disposto - per motivi fondamentalmente analoghi a quelli posti a base dell'ordinanza in commento - dal decreto di sequestro preventivo emesso in data 2

³ Dati desunti dalla rendicontazione alla data del 12/09/2019 del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli della Guardia di Finanza – I Gruppo Tutela Entrate – 1[^] Sezione Verifiche Complesse nell'ambito del procedimento penale n. 40134/16 R.G.N.R.

ottobre 2018 avente ad oggetto disponibilità liquide giacenti su conti correnti bancari in uso ad Alma e ad altre società del gruppo per complessivi Euro 16.453.623,84.

C. La Procedura concorsuale

1. Nonostante le immaginabili difficoltà derivanti dal sequestro dei conti correnti, Alma - grazie al supporto delle società controllate ed alla fidelizzazione dei clienti - è riuscita a fronteggiare il grave momento di tensione finanziaria e l'enorme danno reputazionale, garantendo il mantenimento degli importanti livelli occupazionali e dei numerosissimi rapporti di lavoro.
2. Ancorché il clamore mediatico derivante dalla vicenda giudiziaria abbia comprensibilmente allarmato clienti e dipendenti, la capacità e l'affidabilità dei dirigenti hanno consentito di limitare i danni commerciali e di assicurare il personale al quale, anche mediante opportune delegazioni di pagamento, è stato possibile garantire gli stipendi correnti.
3. In tale contesto, è stato nominato un amministratore di garanzia nella persona del dott. Andrea D'Ovidio, professionista esperto di crisi aziendali, incaricato di gestire la fase di ristrutturazione della Società.
4. Il nuovo amministratore, con la finalità di preservare gli importanti valori di cui l'impresa è portatrice e di offrire le giuste garanzie ai dipendenti ed al ceto creditorio, ha assunto la determina prodromica alla domanda di ammissione al concordato preventivo.
5. Va sottolineato che l'auspicato salvataggio dell'impresa ed il ricorso alla procedura concordataria è stato reso possibile dalla franca e

costruttiva interlocuzione con la Procura delle Repubblica di Napoli che, ferme le attività anche cautelari, sia personali che patrimoniali, poste in essere, ha autorizzato per le società del Gruppo l'apertura di nuovi conti correnti bancari destinati a permettere la prosecuzione dell'attività aziendale sotto la direzione di nuovi amministratori di garanzia, scelti tra professionisti provvisti di consolidata esperienza nel settore della crisi d'impresa.

6. L'obiettivo principe della ristrutturazione, oltre alla salvaguardia della continuità aziendale, è il mantenimento degli attuali livelli occupazionali a tutela dei numerosissimi dipendenti di Alma. Le ricadute sociali sono facilmente immaginabili nell'attuale e persistente periodo di crisi.
7. Con queste finalità, in data 24 aprile 2019 la Società ha depositato domanda di ammissione al concordato preventivo *ex art. 161, comma 6, L.F.* presso il Tribunale di Napoli – Sezione Fallimentare (la procedura è stata rubricata al n. 8/2019).
8. In data 21 novembre 2019, Alma ha depositato la proposta di concordato definitiva presso il Tribunale di Napoli (proposta già tramessa agli Enti in intestazione).
9. Alla luce del bilancio al 31 dicembre 2018 (già depositato in allegato alla istanza originaria) e delle risultanze della situazione contabile della Società 24 aprile 2019 (si veda in particolare l'allegato **10 alla proposta di concordato originaria**) emerge in modo chiaro come la stessa si trovi attualmente in uno “stato di crisi”.

10. Il piano concordatario in continuità aziendale ex art. 186-*bis* L.F. presentato in data 21 novembre 2019 prevedeva due fasi: (i) nella prima fase, caratterizzata da una continuità diretta, Alma, sotto la guida dell'amministratore di garanzia, ha attuato misure di efficientamento, finalizzate al contenimento dei costi operativi anche mediante disdetta di contratti non profittevoli (ii) nella seconda fase, si prevedeva la concessione a terzi del ramo d'azienda operativo nel settore della somministrazione di lavoro e la prosecuzione diretta dell'attività svolta nel settore della logistica, limitatamente al principale contratto in essere (prudenzialmente non sono stati considerati i flussi rivenienti da nuovi rapporti contrattuali che dovessero essere stipulati).
11. La proposta concordataria depositata in atti si fondava sull'offerta irrevocabile di acquisto di Generazione Vincente S.p.A. (in breve GE.VI.) con la quale quest'ultima si impegnava, a supporto delle procedure di concordato riguardanti Alma S.p.A., Idea Lavoro S.p.A., Articolo 1 S.r.l., Hibripost S.c.a.r.l., Evo Recapiti S.r.l. ed Athena S.r.l., ad apportare risorse per complessivi euro 13.500.000,00 mediante:
 - a. l'impegno a condurre in affitto, per un periodo di cinque anni a partire dal mese di marzo 2020, i rami d'azienda e/o le aziende operanti nel settore della somministrazione lavoro di Alma S.p.A., Idea Lavoro S.p.A. e Articolo 1 S.r.l. a fonte di canoni complessivi rispettivamente pari a euro 1.500.000,00 (Alma), 1.500.000,00 (Idea Lavoro) e 3.000.000,00 (Articolo 1);

- b. l'impegno a sottoscrivere un aumento del capitale sociale delle succitate sei società in procedura concorsuale per euro 3.500.000,00 con riferimento ad Alma S.p.A., 2.500.000,00 con riferimento ad Articolo 1 S.r.l., 800.000,00 con riferimento a Idea Lavoro S.p.A., 300.000,00 con riferimento ad Athena S.r.l., 150.000,00 con riferimento a Evo Recapiti S.r.l. e 100.000,00 con riferimento a Hibripost S.c.a.r.l.. In alternativa all'aumento di capitale l'offerente avrebbe potuto optare per l'acquisto delle relative aziende al termine dell'orizzonte di piano.
12. Sulla base dell'offerta presentata da GE.VI. S.p.A., assunta a riferimento nei piani concordatari presentati alla fine del 2019 dalle richiamate sei società, anche a seguito del deposito delle istanze di autorizzazione all'affitto d'azienda nell'ambito delle procedure di Alma S.p.A., Articolo 1 S.r.l. ed Idea Lavoro S.p.A., il Tribunale di Napoli ha disposto l'avvio della procedura delle offerte concorrenti *ex art. 163-bis L.F.*
13. Nell'ambito di tale procedura, la migliore offerta è pervenuta dalla Società Promec Work S.p.A. (di seguito anche solo "**Promec**") per un importo complessivo di euro 17.350.000,00 (migliorativa di euro 4.000.000,00 rispetto alla base d'asta) ripartiti come indicato nella seguente tabella:

SOCIETA'	Offerta PROMEC	
	Importo	%
Affitto ALMA (5 anni)	2.500.000,00	14,41%
Affitto Articolo 1 (5 Anni)	5.000.000,00	28,82%
Affitto Idea Lavoro (5 Anni)	2.500.000,00	14,41%
AuCap Alma	3.500.000,00	20,17%
AuCap Articolo 1	2.500.000,00	14,41%
AuCap Idea Lavoro	800.000,00	4,61%
AuCap Athena	300.000,00	1,73%
AuCap Evo Recapiti	150.000,00	0,86%
AuCap Hibripost	100.000,00	0,58%
TOTALE	17.350.000,00	100,00%

14. Su specifica richiesta dei Commissari Giudiziali delle diverse procedure di concordato preventivo interessate, la Promec ha successivamente rimodulato la propria offerta adeguandola in termini percentuali (rispetto all'offerta complessiva) all'originaria proposta di GE.VI. come indicato nella seguente tabella:

SOCIETA'	Offerta PROMEC adeguata % GE.VI.	
	Importo	%
Affitto ALMA (5 anni)	1.949.438,20	11,24%
Affitto Articolo 1 (5 Anni)	3.898.876,40	22,47%
Affitto Idea Lavoro (5 Anni)	1.949.438,20	11,24%
AuCap Alma	4.548.689,14	26,22%
AuCap Articolo 1	3.249.063,67	18,73%
AuCap Idea Lavoro	1.039.700,37	5,99%
AuCap Athena	389.887,64	2,25%
AuCap Evo Recapiti	194.943,82	1,12%
AuCap Hibripost	129.962,55	0,75%
TOTALE	17.350.000,00	100,00%

15. L'iter competitivo si è concluso all'udienza del 15 gennaio 2020 con l'aggiudicazione in favore di Promec e la contestuale autorizzazione da parte del Tribunale all'affitto dei rami d'azienda operanti nel settore della somministrazione di Alma S.p.A., Articolo 1 S.r.l. e Idea Lavoro S.p.A..
16. In data 10 febbraio 2020 con atto a rogito notaio Luca Troili di Roma veniva sottoscritto il contratto di affitto di ramo d'azienda (testo previamente condiviso con i Commissari Giudiziali delle procedure concordatarie oggetto dell'offerta Promec) tra Alma S.p.A. e Promec alle condizioni previste dell'offerta da questa presentata.
17. In data 13 marzo 2020, recependo gli effetti della offerta di Promec, Alma ha depositato le note a chiarimento e ad integrazione del

ricorso ex art. 161 L.F. presso il Tribunale di Napoli (notificandola contestualmente agli Enti in intestazione) che poi è stata oggetto delle ulteriori note a chiarimento del ricorso ex art. 161 L.F. depositate in data 8 maggio 2020 e contestualmente notificate agli Enti in intestazione.

18. In data odierna, al fine di recepire gli effetti degli eventi descritti in Premessa, Alma ha depositato le ulteriori note ad integrazione del ricorso ex art. 161 L.F. presso il Tribunale di Napoli (in **All. 3**) unitamente ai seguenti documenti alle stesse allegati:

- i. certificazioni di credito ex art. 182 ter l.f. emesse dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio in data 24.11.2020 e dall’INPS;
- ii. comunicazione e-mail INPS-Direzione Centrale Entrate in data 7.12.2020 di riscontro alla domanda in autotutela;
- iii. atti di recupero nn. TJBCR010003, TJBCR010004, TJBCR010005 e TJBCR010006 notificati in data 8 ottobre 2020 dall’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio Ufficio Grandi Contribuenti e n. TEBCRT10001 notificato in data 18 novembre 2020 dall’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania Ufficio Grandi Contribuenti;
- iv. avvisi di accertamento nn. TJB030100076, e TJB0301000077 notificati in data 8 ottobre 2020 dall’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio Ufficio Grandi Contribuenti;
- v. ricorsi di ALMA alle competenti Commissioni Tributarie Provinciali notificati in data 7.12.2020;
- vi. integrazione al piano di concordato con continuità aziendale;

- vii. lettera ALTEA S.p.A. in data 7.12.2020 con impegno a mettere a disposizione del concordato ulteriore nuova finanza;
 - viii. integrazione alla relazione attestativa ex art. 161, 3 c. 1.f. della Dott.ssa Liliana Speranza;
 - ix. integrazione alla relazione ex art. 160 2 c. 1.f. del Dott. Paolo Longoni;
 - x. integrazione all'istanza ex art. 182-ter L.F. del Dott. Paolo Serva.
19. Il piano concordatario integrato in data odierna tiene conto:
- a. dell'aggiornamento del debito tributario e previdenziale per effetto delle certificazioni di credito ex art. 182-ter L.F. emesse dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio (in data 24 novembre 2020), dai diversi uffici dell'Agenzia delle Entrate Riscossione territorialmente competenti (in data 22 giugno 2020, 18 agosto 2020 e 19 ottobre 2020) e dall'INPS (in data 1 settembre 2020);
 - b. delle ulteriori somme di complessivi Euro 570.700 – rappresentate dal dossier titoli a garanzia n. 3202081 intrattenuto presso Valsabbina per Euro 219.999 e dal rapporto DR 21000000389 intrattenuto presso Banca Ter per Euro 350.702 - che, secondo le ricostruzioni effettuate, sono risultate essere oggetto di sequestro e saranno pertanto assegnate al creditore erariale, unitamente agli importi sequestrati già indicati nella istanza originaria (Euro 13.018.066), a compensazione dei debiti tributari nel pieno rispetto del vincolo di destinazione delle somme in commento;

- c. dell'apporto di ulteriore finanza esterna di Euro 123.561 garantito da Altea S.r.l. (in aggiunta agli originari Euro 350.553) che consente di soddisfare in egual misura percentuale (1,19%) i crediti collocati nelle tre classi previste.
20. Il piano concordatario, riferito all'orizzonte temporale compreso tra il 2019 e il 2025, si fonda sui seguenti cardini:
- utilizzo delle attuali disponibilità liquide;
 - incasso dei crediti di natura commerciale e verso terzi;
 - dismissione dei beni ritenuti non funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa;
 - apporto in aumento di capitale di euro 4.548.689,14 da parte di Promec Work S.p.A. (oggi Quojobis S.p.A.) aggiudicataria della procedura delle offerte concorrenti ex art. 163-bis L.F.;
 - flussi di cassa derivanti dalla continuità aziendale, possibili anche grazie al supporto della affittuaria Quojobis S.p.A. (già Promec Work S.p.A.) che, a seguito di procedure competitive ex art. 163-bis L.F., ha perfezionato lo scorso 10 febbraio 2020 il contratto di affitto del ramo d'azienda di Alma S.p.A., avente una durata cinque anni e decorrenza 1° marzo 2020, per un corrispettivo complessivo di euro 1.949.438,20 da maggiorarsi eventualmente a partire dal secondo anno di un importo pari allo 0,8% calcolato sul fatturato incrementale rispetto alla soglia di euro 35 milioni;
 - svincolo da parte della Procura di Napoli, subordinatamente all'omologa della procedura di concordato preventivo, delle somme sequestrate giacenti sui conti correnti di ALMA che

saranno oggetto di assegnazione all'Erario, per complessivi Euro 13.588.766, a compensazione, per pari importo, del debito tributario, nel pieno rispetto del vincolo di destinazione di tali somme a favore dell'Erario;;

- svincolo da parte delle Procura di Napoli, subordinatamente all'omologa della procedura di concordato preventivo, dei beni sequestrati (in parte trattasi di denaro contante e titoli) ai Signori Francesco Barbarino e Luigi Scavone che, con separata comunicazione si sono impegnati, condizionatamente all'omologa della procedura di concordato preventivo, a rinunciare definitivamente a tali beni - indipendentemente dall'esito del procedimento penale pendente - a beneficio della procedura di concordato preventivo di ALMA e di altre società del Gruppo per le quali è previsto analogo percorso di risanamento. I beni sequestrati ai Sig.ri Barbarino e Scavone, di valore complessivamente pari a Euro 11.239.976,25, saranno destinati alla procedura concordataria in commento per Euro 7.651.054. Tale apporto, estraneo al patrimonio della società, è da considerarsi finanza esterna e sarà destinato al pagamento del debito tributario per la quota degradata a chirografo (privilegio incapiente), allocata in apposita classe (classe 1) come previsto dall'art. 182-ter L.F., nel pieno rispetto vincolo di destinazione di tali risorse in favore dell'Erario;
- svincolo da parte delle Procura di Napoli, subordinatamente all'omologa della procedura di concordato preventivo, dei beni

sequestrati al Signor Stefano Paloni che, con istanza depositata per il tramite del proprio difensore (Avv. Matteo De Luca) lo scorso 23.1.2020 indirizzata alla Procura di Napoli, ha chiesto che i beni e le somme allo stesso sequestrati per un controvalore di euro 104.274,23 *“siano devoluti alla procedura di concordato preventivo della ALMA S.p.A. – Agenzia per il lavoro, in persona del Commissario Giudiziale e, tramite lo stesso Concordato Preventivo, a deconto e/o soddisfazione del maggior credito vantato dall’Erario verso la predetta società debitrice con ovvia e contestuale rinuncia a qualsivoglia ripetizione nei confronti di Alma S.p.A. (con la specifica prescrizione ... della destinazione esclusiva al pagamento dei debiti erariali”*. Anche tale apporto, unitamente a quello di cui al punto precedente, è quindi da considerarsi finanza esterna destinata al pagamento del debito tributario per la quota degradata a chirografo (privilegio incapiente) allocata in apposita classe (classe 1) come previsto dall’art. 182-ter L.F.;

- apporto di finanza terza da parte del socio Altea S.r.l. a titolo di finanziamento a fondo perduto per complessivi Euro 474.114 (importo già garantito, quanto ad Euro 350.553, da Altea mediante consegna al Commissario Giudiziale di assegni circolari di pari importo), finalizzato al soddisfacimento dei creditori chirografari allocati nella classe 2, diversi dall’Erario degradato nonché dei debiti previdenziali degradati a chirografo allocati in apposita classe (classe 3), come previsto

dall'art. 182-ter L.F., nell'ambito della proposta di trattamento dei debiti previdenziali.

21. Sono state presentate apposite istanze (in particolare, si vedano gli allegati 7 e 19 alla proposta originaria del 21 novembre 2019) mediante le quali sono stati chiesti i citati dissequestri con destinazione vincolata a favore dell'Erario. Al riguardo il Prof. Coppola, nel parere (in all. 9 alla proposta originaria del 21 novembre 2019), ha chiarito che si pone in piena linea con la normativa in materia di sequestro e con la giurisprudenza formatasi sul punto, la previsione del dissequestro (delle somme evase) funzionale al pagamento, in favore dell'Erario, anche e soprattutto quando ciò avvenga nell'ambito di una procedura concorsuale. Ed in effetti, nel rispetto della vigente giurisprudenza, l'ufficio del P.M., nelle persone dei Sostituti Dott. Maria Sofia Cozza e Dott. Sergio Raimondi, nel corso della citata udienza del 14 novembre 2019, ha espresso parere favorevole al programma concordatario e, in special modo, al dissequestro finalizzato al pagamento dell'Erario tramite il concordato, delle somme sequestrate sia alla società che ai referenti economici della stessa.

D. Profili fiscali

1. Con riferimento al debito nei confronti dell'Erario, si rappresenta che la ricostruzione delle passività fiscali effettuata dall'Istante nel piano concordatario originario è stata aggiornata in funzione (i) delle certificazioni del credito *ex art. 182-ter*, emesse dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio (in data 24 novembre 2020) nonché dai diversi uffici dell'Agenzia delle Entrate Riscossione

territorialmente competenti (in data 22 giugno 2020, 18 agosto 2020 e 19 ottobre 2020); (ii) degli atti emessi dall'Amministrazione finanziaria successivamente alla presentazione della originaria istanza ex art. 182-ter L.F. (rappresentati principalmente dagli Atti di recupero nn. TJBCR010003, TJBCR010004, TJBCR010005 e TJBCR010006 notificati in data 8 ottobre 2020 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio Ufficio Grandi Contribuenti e n. TEBCRT10001 notificato in data 18 novembre 2020 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania Ufficio Grandi Contribuenti nonché dagli Avvisi di accertamento nn. TJB030100076, e TJB030100077 notificati in data 8 ottobre 2020 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio Ufficio Grandi Contribuenti).

2. Di conseguenza, le posizioni debitorie sono state quantificate in complessivi **Euro 669.375.132,50** (inclusivi di sanzioni, interessi e compensi di riscossione) e possono essere distinte in due principali categorie, riconducibili (i) quanto **Euro 520.531.684,68**, a indebite compensazioni (le medesime che hanno dato luogo all'indagine di cui al precedente paragrafo C) nonché a violazioni connesse a prestazioni ritenute inesistenti o non idoneamente documentate e (ii) quanto ad **Euro 148.843.447,82** a violazioni derivanti da omessi versamenti di imposte liquidate nelle relative dichiarazioni fiscali.

Violazioni contestate o segnalate dal PVC

3. Le violazioni sub (i), riconducibili a indebite compensazioni in parte già oggetto della ordinanza di custodia cautelare di cui al precedente paragrafo C e violazioni connesse a prestazioni ritenute inesistenti o

non idoneamente documentate, sono state contestate da un processo Verbale di Costatazione notificato ad Alma in data 11 settembre 2019 dall’Agenzia delle Entrate Divisione Contribuenti – Settore Contrasto Illeciti – Sezione Territoriale Sud (di seguito il “PVC”) e successivamente recepite con gli Atti di recupero e gli Avvisi di Accertamento sopra richiamati.

4. Nella presente istanza il debito tributario è esposto nella misura risultante dalle richiamate certificazioni (al netto della duplicazione relativa al debito IVA per l’anno 2016 oggetto della cartella n. R0712020008425555000 certificato da Agenzia Entrate Riscossione Direzione Regionale della Campania e certificato anche da Agenzia Entrate Direzione Regionale del Lazio con evidente duplicazione della pretesa della quale non si è tenuto conto) nonché dagli Atti di recupero e dagli Avvisi di Accertamento che, tuttavia, sono stati oggetto di impugnazione per far valere i numerosi profili di illegittimità esposti in Premessa. Rinviano ai ricorsi in All. 1 per un dettaglio di tali profili di illegittimità, si rammenta in questa sede che con riguardo ai profili sanzionatori, gli Atti di recupero irrogano le sanzioni previste per la compensazione di crediti inesistenti nella misura massima del 200% stabilita dall’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997. Nel caso di specie si ritengono, invece, applicabili le sanzioni di cui al comma 4 (ovvero al comma 1) del medesimo art. 13 (pari al 30%), dal momento che si tratta di violazioni riscontrabili in fase di controllo delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La sanzione del 30% è già stata, peraltro, correttamente applicata - con riferimento alla medesima fattispecie

delle compensazioni con crediti inesistenti - da diversi Uffici dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle dichiarazioni di numerose società del gruppo Alma effettuata ai sensi dell'art. 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973. In data 5 marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate ha notificato all'Istante la cartella di pagamento n. 09720200047599009000 (in **all. 4**) avente ad oggetto il recupero di una parte dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione e già oggetto del PVC. In particolare, la cartella recupera crediti IRES indebitamente compensati per complessivi Euro 10.211.490 applicando le sanzioni nella corretta misura del 30% (ai sensi del comma 4 del medesimo art. 13, comma 4, del D.Lgs. 471/1997). Come evidenziato nel ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TJBCR010006 tale atto ha reiterato il recupero degli importi già oggetto della cartella di pagamento n. 09720200047599009000 con evidente illegittima duplicazione, irrogando poi le relative sanzioni nella misura del 200%, senza considerare la circostanza che le somme fossero già state recuperate mediante un controllo ex art. 36-*bis* del D.P.R. 600/1973 e quindi sanzionabili (anzi già sanzionate) nella corretta misura del 30%.

5. A ciò si aggiunga che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia ha accolto le richieste di annullamento in autotutela formulate da altre società del Gruppo Alma (Athena S.r.l. ed Evo Recapiti S.r.l.), annullando gli avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio aveva originariamente comminato alle citate società una sanzione pari al 100% per la compensazione di crediti inesistenti; a seguito dell'annullamento, l'Ufficio ha quindi correttamente

provveduto a rideterminare le sanzioni nella misura del 30% dei crediti compensati (Cfr. il Provvedimento di autotutela in **all. 5**).

Anche gli Avvisi di Accertamento TJB030100076 e TJB0301000077 – mediante i quali l’Ufficio ha contestato la detrazione e la deduzione di costi per operazioni inesistenti – sono viziati da numerosi profili di illegittimità per i quali si rinvia in dettaglio ai ricorsi in All. 1. In questa sede si richiama l’attenzione sulla circostanza che tali avvisi di accertamento hanno inopinatamente irrogato le sanzioni nella misura massima di legge del 270% (prevista dagli artt. 1, comma 3, e 5, comma 4-bis, del D.lgs. n. 471/1997) in luogo delle sanzioni correttamente applicabili (comprese tra il 25% e il 50%) previste dall’art. 8, comma 2 del D.L. 16/2012 in caso di contestazioni afferenti operazioni inesistenti. Inoltre, sempre in violazione di tale norma, l’Ufficio ha ritenuto tassabili integralmente i ricavi per operazioni inesistenti che, invece, la disposizione in commento non consente di assoggettare a tassazione sino a concorrenza dei costi per operazioni inesistenti ritenuti indeducibili.

6. Senza tener conto, per ragioni meramente prudenziali, degli effetti dell’auspicato accoglimento dei ricorsi, la debitoria fiscale connessa a violazioni contestate o segnalate dal PVC è stata quantificata in **Euro 520.531.684,68**, inclusiva di imposte, sanzioni e interessi.

La tabella in **all. 6** contiene il dettaglio analitico degli importi pretesi dal PVC e dai conseguenti atti impositivi.

6. Rinviano alla tabella in **all. 6** per tutte le indicazioni di dettaglio, si possono suddividere i rilievi contenuti dal PVC nelle cinque principali categorie di seguito esposte:

- a) **compensazioni indebite di crediti IVA** (avvenute nei periodi d'imposta 2014, 2015, 2016, 2017, 2018): importo indicato nel piano concordatario pari e Euro **234.333.869,13** (inclusi sanzioni e interessi): si tratta di crediti IVA utilizzati in compensazione da società che si erano precedentemente accollate, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 212/2000, debiti della Società Istante;
- b) **compensazioni indebite di crediti IRES** (avvenute nei periodi d'imposta 2018 e 2019): importo indicato nel piano concordatario pari a Euro **111.279.332,16** (inclusi sanzioni ed interessi): si tratta di crediti IRES utilizzati dalla Società Istante in compensazione di propri debiti;
- c) **IVA** (periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016): importo indicato nel piano concordatario di Euro **16.740.602,87** (inclusi sanzioni ed interessi); si tratta di contestazioni relative a indebita detrazione di IVA afferente operazioni ritenute inesistenti (riferibili a prestazioni ricevute da subappaltatori ritenute fittizie) ovvero non idoneamente documentate;
- d) **IRES** (periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016): importo indicato nel piano concordatario di Euro **154.058.941,17** (inclusi interessi e sanzioni, compresa quella unica ai fini IRES, IRAP e IVA relativa agli Avvisi di Accertamento); si tratta di contestazioni relative a indebita deduzione di costi afferenti operazioni ritenute inesistenti (riferibili a prestazioni ricevute da subappaltatori ritenute fittizie) ovvero non idoneamente documentate;
- e) **IRAP** (periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016): importo indicato nel piano concordatario di Euro **4.118.939,35** (inclusi sanzioni ed

interessi); si tratta di contestazioni relative alla indebita deduzione di costi afferenti operazioni ritenute inesistenti (riferibili a prestazioni ricevute da subappaltatori ritenute fittizie) ovvero non idoneamente documentate.

Violazioni da omessi versamenti

7. Rinviano alla tabella in **all. 6** per tutte le indicazioni di dettaglio, si riportano di seguito i dati di sintesi degli importi dovuti, sulla base del piano concordatario, in relazione ad omessi versamenti (complessivamente pari a **Euro 148.843.447,82**), suddivisi per imposta:
- a) **IVA** (periodi d'imposta 2016, 2017, 2018 e 2019): importo dovuto di Euro **44.797.011,17** (inclusi sanzioni e interessi), integralmente riferibili a imposte liquidate e non pagate;
 - b) **IRAP** (periodi d'imposta 2015 e 2016): importo dovuto di Euro **803.565,50** (inclusi sanzioni, interessi e compensi di riscossione), integralmente riferibili a imposte liquidate e non pagate;
 - c) **IRES** (periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016): importo dovuto di Euro **36.096.236,50** (inclusi sanzioni, interessi e compensi di riscossione), integralmente riferibili a imposte liquidate e non pagate;
 - d) **Imposta di registro** (periodi d'imposta 2016, 2017 e 2018): importo dovuto di Euro **31.105,45** (inclusi sanzioni, interessi compensi di riscossione), integralmente riferibili a imposte liquidate e non pagate;
 - e) **IRPEF, Addizionali regionali e comunali e ritenute** (periodi d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019): importo dovuto di

Euro **67.115.619,20** (inclusi sanzioni ed interessi), integralmente riferibili a imposte liquidate e non pagate;

8. Per quanto riguarda i periodi d'imposta per i quali Alma non ha ancora ricevuto da codesti spett.li Uffici l'esito dei controlli formali delle relative dichiarazioni, si allegano alla presente istanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-ter, comma 2, L.F., anche al fine di consentire la corretta determinazione dell'eventuale ulteriore debito tributario a carico della Società Istante, copia dei modelli IRAP 2018 (periodo d'imposta 2017), IVA 2018 (periodo d'imposta 2017) e 770/2015, 770/2017, 770/2020 (periodi d'imposta 2014, 2016 e 2019), presentati dalla Società Istante (in **all. 7**).
9. Pertanto, alla data della presente istanza il debito complessivo nei confronti dell'Erario, indicato nel piano concordatario, ammonta a **Euro 669.375.132,50** ed è suddiviso tra chirografo e privilegiato nei termini riassunti nella tabella che segue, nella quale vengono riepilogate:
- le imposte;
 - la natura (chirografaria o privilegiata);
 - la norma che prevede il privilegio e la gradazione del privilegio.

Natura	Grado	Importo
Imposta di Registro	Art. 2780 n. 4	138,00
Imposta di Registro	Art. 2780 n. 4/ 2778 n. 7	2.732,21
Imposta di Registro	Art. 2778 n.7	23.736,06
IRPEF	Art. 2778 n. 18	67.115.610,45
IRES	Art. 2778 n. 18	300.811.931,83
IRAP	Art. 2778 n. 18	4.899.065,78
IVA	Art. 2778 n. 19	295.088.944,63
Oneri riscossione ecc	Chirografo	1.432.973,54
Totale		669.375.132,50

E. Profili previdenziali

1. Il Codice Ditta ai fini INAIL della Istante è 13317831/55.

Con riferimento al debito attualmente in essere con gli enti previdenziali (INPS e INAIL), si rappresenta che la ricostruzione effettuata dall'Istante nel piano concordatario e che si assume ai fini della presente istanza è stata aggiornata in funzione (i) delle certificazioni del credito iscritto a ruolo *ex art. 182-ter*, notificate dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione nonché (ii) della certificazione del credito rilasciata dall'INPS in data 1 settembre 2020, rispetto alla quale non sono stati, tuttavia, considerati i crediti relativi a contributi versati mediante compensazione con crediti erariali, che dovrebbero essere oggetto di espunzione da parte dell'INPS mediante la rettifica descritta in Premessa (in quanto costituiscono illegittima duplicazione della pretesa erariale recata dagli atti di recupero del credito utilizzato in compensazione emessi dall'Agenzia delle Entrate).

2. In funzione dell'aggiornamento appena descritto, il debito verso INPS e INAIL indicato nel piano concordatario risulta pari a **Euro 46.971.016**, inclusivo di contributi, sanzioni e interessi.
3. Le tabelle in **all. 8 e 9** contengono, separatamente per INPS e INAIL il dettaglio analitico degli importi dovuti (con indicazione del grado di privilegio).
4. Rinviando alle tabelle in **all. 8 e 9** per tutte le indicazioni di dettaglio, si riportano di seguito i dati di sintesi degli **importi dovuti**, suddivisi per ente previdenziale di riferimento e con distinzione tra chirografo e privilegiato:

Contributo	Privilegio (in €)	Chirografo (in €)	Norma	Grado
INPS (Contributi)	34.489.246,80		Art. 2753 cc	Art. 2778 n.1
INPS (Accessori)	4.387.760,36		Art. 2754 cc	Art. 2778 n. 8
INPS (Accessori)		4.378.760,36		
INPS (Compensi riscossione)		1.284.731,68		
INAIL (Contributi)	2.439.517		Artt. 2753 cc	Art. 2778 n. 1
TOTALE	41.307.524	5.633.492		

CONSIDERATO

- che, alla luce di quanto descritto e dalle risultanze della situazione contabile aggiornata al 24 aprile 2019 (in all. 10 alla proposta di concordato del 21 novembre 2019), Alma non è, allo stato, nella condizione di fare fronte, per intero, al debito erariale sopra meglio dettagliato;
- che la suddetta impossibilità di assolvere per intero ai debiti della Società Istante è confermata dalla integrazione della relazione di cui agli artt. 160, comma 2, e 182-ter, comma 1, L.F. redatta dal Dott. Paolo Longoni in **all. 3** (si veda, in particolare l'allegato 9 alle note a chiarimento qui in all. 3), dalla quale risulta che, in ipotesi di liquidazione fallimentare dell'attivo della Società, **non sarebbe possibile rimborsare il debito erariale privilegiato se non in misura inferiore a quella prevista dal piano concordatario;**
- che il piano di risanamento e di ristrutturazione dell'indebitamento

della Alma a supporto della odierna proposta ai creditori, trova il suo fondamento (i) nell'apporto di nuovo capitale di Euro 4.548.689 da parte di Quojobis, aggiudicataria della procedura competitiva ex art. 163-bis L.F.; (ii) nei flussi di cassa prodotti dalla continuità aziendale possibili anche grazie al supporto della affittuaria Quojobis (già Promec Work) che, a seguito di procedure competitive ex art. 163-bis L.F., ha perfezionato lo scorso 10 febbraio 2020 il contratto di affitto del ramo d'azienda di Alma S.p.A., avente una durata cinque anni e decorrenza 1 marzo 2020, per un corrispettivo complessivo di Euro 1.949.438,20 da maggiorarsi eventualmente a partire dal secondo anno di un importo pari allo 0,8% calcolato sul fatturato incrementale rispetto alla soglia di Euro 35 milioni; (iii) nello svincolo da parte della procura di Napoli, subordinatamente all'omologa del concordato preventivo, delle somme sequestrate (pari a complessivi Euro 13.588.766) che saranno oggetto di compensazione con il debito tributario nel rispetto del vincolo di destinazione a favore dell'Erario di quanto sequestrato; (iv) nello svincolo da parte della Procura di Napoli, subordinatamente all'omologa del concordato preventivo, delle somme sequestrate ai Signori Francesco Barbarino e Luigi Scavone che – indipendentemente dall'esito del procedimento penale – si sono impegnati a destinare tali somme, limitatamente a Euro 7.651.054, da considerarsi finanza esterna, alla procedura concordataria, nell'ambito della quale saranno destinate al pagamento della quota erariale degradata a chirografo e allocata nell'apposita classe 1; (v) nello svincolo da parte delle Procura di Napoli, subordinatamente all'omologa della procedura di concordato

preventivo, dei beni sequestrati al Signor Stefano Paloni che, con istanza depositata per il tramite del proprio difensore (Avv. Matteo De Luca) lo scorso 23.1.2020 indirizzata alla Procura di Napoli, ha chiesto che i beni e le somme allo stesso sequestrati per un controvalore di euro 104.274,23 “*siano devoluti alla procedura di concordato preventivo della ALMA S.p.A. – Agenzia per il lavoro*”, somme da considerarsi finanza esterna, alla procedura concordataria, nell’ambito della quale saranno destinate al pagamento della quota erariale degradata a chirografo e allocata nell’apposita classe 1; (vi) nell’apporto di finanza terza da parte del socio Altea S.r.l. a titolo di finanziamento a fondo perduto (per Euro 474.114), finalizzato al soddisfacimento dei creditori chirografari allocati nella classe 2, diversi dall’erario degradato nonché dei crediti previdenziali degradati a chirografo allocati in apposita classe (classe 3), come previsto dall’art. 182-*ter* L.F., nell’ambito della presente proposta di trattamento dei debiti previdenziali;

- che – come risulta dalla integrazione della relazione della Dott.ssa Liliana Speranza attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano – il piano concordatario in **all. 3** (si veda, in particolare, l’allegato 6 alle note a chiarimento qui in all. 3) prevede la soddisfazione del credito erariale in misura ampiamente superiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione fallimentare, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella integrazione della relazione di cui agli artt. 160, comma 2, e 182-*ter*, comma 1, L.F. redatta dal Dott. Paolo

Longoni;

- che la novella della L. 232/16 - che ha riscritto le disposizioni regolatrici dell'art. 182-ter L.F., espungendo la intangibilità dell'IVA e delle ritenute a seguito delle note pronunce della Corte di Giustizia (C-546/14 del 7/4/16) - è ispirata dalla nota esigenza di far recuperare all'Erario il massimo possibile (vedasi le motivazioni delle richiamate sentenze della C.G.), sicuramente superiore, nel caso di specie, e non di poco, a quanto "*realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione (fallimento)*" come risulta chiaramente dalla relazione del professionista indipendente Dott. Paolo Longoni;
- che il raggiungimento di un accordo in merito alla proposta *ex art.* 182-ter L.F. garantirebbe effetti positivi non solo in termini economici, ma anche, in termini di salvaguardia degli importantissimi livelli occupazionali;
- che, infine, in ottemperanza al disposto dell'art. 182-ter L.F., si allega alla presente istanza la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà *ex art.* 47 del DPR 445/2000, attestante che tutta la documentazione depositata rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa (**all. 10**);
- che, in conclusione e alla luce di tutto quanto rappresentato, nel caso di specie risultano presenti tutti i requisiti di legge per accedere all'istituto dell'art. 182-ter L.F. nell'ambito del piano di concordato preventivo della Società istante.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la sottoscritta Alma Agenzia per il Lavoro S.p.A. formula a codesti spett.li Uffici ed Enti, ai sensi e per

gli effetti del combinato disposto degli artt. 160 e 182-*ter* L.F. la seguente

PROPOSTA

- pagamento integrale del debito tributario privilegiato ai sensi degli artt. 2752, 2749, 2772 e 2758 C.C. sino alla concorrenza di Euro **13.588.766** da effettuarsi assegnazione delle somme sequestrate ad Alma, previo svincolo delle stesse da parte della procura di Napoli, subordinatamente all'omologa del concordato preventivo e nel pieno rispetto del vincolo di destinazione di tali somme al creditore erariale;
- pagamento integrale del debito previdenziale privilegiato ai sensi dell' art. 2753 C.C. sino alla concorrenza di Euro **29.169.522** (tale importo non potrebbe essere pagato nella ipotesi liquidatoria, come risulta dalla integrazione della relazione ex art. 160, comma 2, e 182-*ter*, comma 1, L.F. redatta dal Dott. Paolo Longoni in all. 3 (si veda, in particolare l'allegato 9 alle note a chiarimento qui in all. 3));
- pagamento nella misura:
 - o dell'1,19% (unovirgoladiciannoveper cento) per gli ulteriori debiti tributari privilegiati de gradati a chiro grafi (pari a Euro 654.353.393) collocati nella apposita classe (Classe 1) prevista dall'art. 182-*ter*, comma 1, L.F., con conseguente falcidia dell'eccedenza;
 - o dell'1,19% (unovirgoladiciannoveper cento) per gli altri debiti chirografari (inclusi i debiti erariali e previdenziali chirografari *ab origine*, pari, rispettivamente a euro 1.432.973 e a euro 5.663.492) collocati nella Classe 2, con conseguente falcidia dell'eccedenza;

- dell'1,19% (unovirgoladiciannovepercento) per gli ulteriori debiti previdenziali privilegiati degradati a chirografi (pari a Euro 12.138.002) collocati nella apposita classe (Classe 3) prevista dall'art. 182-ter, comma 1, L.F., con conseguente falcidia dell'eccedenza;
- pagamento dilazionato in 7 rate semestrali di pari importo (Euro 4.167.075 cadauna) del debito previdenziale privilegiato soddisfatto integralmente;
- versamento della prima rata relativa al debito di cui al punto precedente nei termini previsti dal piano incassi e pagamenti (entro dodici mesi dalla definitività del decreto di omologa);
- pagamento del debito erariale degradato a chirografo nella misura prevista per la Classe 1 secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal piano concordatario, nel rispetto della *par condicio creditorum*, mediante otto rate semestrali delle quali le prime cinque di importo costante (Euro 775.533 cadauna) , la sesta pari a Euro 1.551.066, la settima pari a Euro 1.395.959 e la ottava pari a Euro 960.639, in ragione delle tempistica prevista per la liquidazione, secondo le procedure di legge, dei beni oggetto di sequestro nei confronti dei Sig.ri Francesco Barbarino, Luigi Scavone e Stefano Paloni;
- pagamento del debito previdenziale degradato a chirografo nella misura prevista per la Classe 3 secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal piano concordatario, nel rispetto della *par condicio creditorum*, mediante otto rate semestrali (la prima da pagare entro dodici mesi dalla definitività del decreto di omologa) delle quali le prime sei di importo costante (Euro 20.140 cadauna), la settima pari a

Euro 14.386 e la ottava pari a Euro 8.632;

- pagamento del debito erariale e previdenziale chirografo *ab origine* nella misura prevista dalla Classe 2, secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel piano concordatario, nel rispetto della *par condicio creditorum*.

La proposta concordataria e la presente proposta ex art. 182-ter L.F. prevedono un pagamento a favore dell'erario di complessivi Euro **21.361.146** di cui:

- Euro 13.588.766 soddisfatti integralmente in via privilegiata mediante assegnazione delle somme sequestrate ad Alma, previo svincolo delle stesse da parte della procura di Napoli, subordinatamente all'omologa del concordato preventivo e nel pieno rispetto del vincolo di destinazione di tali somme al creditore erariale;
- Euro 7.755.328 in via chirografaria in Classe 1 (corrispondente all'1,19% della quota del debito erariale privilegiato degradata a chirografo pari a Euro 654.353.393), pagamento reso possibile dall'apporto, da considerarsi finanza esterna, di Euro 7.775.328 a valere sulle somme sequestrate ai Signori Francesco Barbarino, Luigi Scavone e Stefano Paloni che – indipendentemente dagli esiti del procedimento penale – si sono impegnati a destinare le stesse alla procedura concordataria, previo svincolo da parte della procura di Napoli e subordinatamente all'omologa del concordato preventivo;
- Euro 17.052, in via chirografaria in Classe 2 (corrispondente al 1,19% della quota del debito erariale chirografario *ab origine* pari a

Euro 1.432.974), pagamento reso possibile dall'apporto di finanza esterna da parte del socio Altea S.r.l. a titolo di finanziamento a fondo perduto (per Euro 474.114).

Ne consegue che la proposta concordataria consente un miglior soddisfacimento del debito tributario rispetto all'alternativa liquidatoria, come risulta dalla integrazione della relazione ex art. 160, secondo comma, e 182-ter, primo comma, L.F. redatta dal Dott. Paolo Longoni).

Con particolare riferimento alla somma di Euro 13.588.766, l'autorità che ha disposto la misura cautelare non ha attribuito alle somme sequestrate (per equivalente) una destinazione specifica per il pagamento di imposte determinate e, meno che mai, per il pagamento di contributi previdenziali, ma ha imposto il vincolo generico per il pagamento del rilevante debito erariale. Pertanto, l'intero importo si prevede venga utilizzato ai fini della soddisfazione della parte capiente del detto credito erariale.

Si riporta, per migliore comprensione, il dettaglio dei pagamenti ipotizzati.

Natura	Grado	Importo	Pagamento Sequestro
Imposta di Registro	Art. 2780 n. 4	138,00	138,00
Imposta di Registro	Art. 2780 n. 4/ 2778 n. 7	2.732,21	2.732,21
Imposta di Registro	Art. 2778 n.7	23.736,06	23.736,06
IRPEF	Art. 2778 n. 18	67.115.610,45	2.441.436,88
IRES	Art. 2778 n. 18	300.811.931,83	10.942.511,56
IRAP	Art. 2778 n. 18	4.899.065,78	178.211,30
TOTALE			13.588.766,00

In particolare, la somma di Euro 13.588.766 è imputata in primo luogo al

pagamento integrale dell'imposta di registro, assistita da privilegio di cui all'art. 2780 n. 4 e 2778 n. 7 c.c., per un importo complessivo pari ad Euro 26.606,27.

La somma residua di Euro 13.562.159,00 sarà destinata al pagamento, in misura proporzionale, dei debiti tributari assistiti dal privilegio di cui all'art. 2778 n. 18 c.c. rappresentati dall'IRES (complessivamente pari ad Euro 300.811.931), dall'IRAP (complessivamente pari ad Euro 4.899.065) e dall'IRPEF (complessivamente pari ad Euro 67.115.610).

La proposta concordataria e la presente proposta ex art. 182-ter L.F. prevedono un pagamento a favore degli entri previdenziali di complessivi Euro 29.380.776 di cui:

- Euro 29.169.522 in via privilegia, pagamento reso possibile dalla continuazione dell'attività aziendale e dal previsto aumento di capitale (o corrispettivo di cessione del ramo d'azienda);
- Euro 148.858 in via chirografaria in Classe 3 (corrispondente all'1,19% della quota del debito previdenziale degradato a chirografo pari a Euro 12.138.002)
- Euro 67.396 in via chirografaria in Classe 2 (corrispondenti al 1,19% dei crediti previdenziali chirografari *ab origine* pari a Euro 5.663.492).

In particolare, gli importi da corrispondersi all'INPS e all'INAIL vengono riepilogati separatamente di seguito.

INPS

Il debito privilegiato nei confronti dell'INPS è pari a complessivi Euro 38.868.007. Nell'ambito del piano concordatario tale debito viene soddisfatto integralmente sino a concorrenza di Euro 27.242.581 e

degradato per l'eccedenza con collocazione nella Classe 3 per la quale è prevista soddisfazione nella misura del 1,19%. Il debito viene quindi soddisfatto per complessivi Euro 27.380.364 come risulta dalla tabella seguente.

Natura	Debito	Quota soddisf
Contributi soddisfatti integralmente (100%)	27.242.581	27.242.581
Contributi degradati (quota soddisfo 1,19%)	7.246.666	85.887
Accessori degradati (quota soddisfo 1,19%)	4.378.760	51.896

- L'importo di Euro 27.242.581 sarà corrisposto in 7 rate semestrali consecutive di pari (Euro 3.891.797 cadauna), la prima delle quali da corrispondersi entro 12 mesi dalla definitività dell'omologa; le successive rate saranno maggiorate degli interessi legali.
- L'importo di Euro 137.783 sarà corrisposto in 8 rate semestrali delle quali le prime 6 da 19.289, la settima da Euro 13.778 e la ottava da Euro 8.267, la prima delle quali da corrispondersi entro 12 mesi dalla definitività dell'omologa. Le ulteriori rate saranno pagate con cadenza semestrale maggiorate degli interessi legali.

Il debito chirografario *ab origine* nei confronti dell'INPS è pari a complessivi Euro 5.663.492. Nell'ambito del piano concordatario tale debito viene collocato nella Classe 2 per la quale è prevista soddisfazione nella misura del 1,19%. Il debito viene quindi soddisfatto per complessivi Euro 67.396 come risulta dalla tabella seguente.

Natura	Debito	Quota soddisfo
Accessori e altri chirografari (quota soddisfo 1,19%)	5.663.492	67.396

- L'importo di Euro 67.396 sarà corrisposto in 8 rate semestrali delle quali le prime cinque da Euro 6.739, la sesta da Euro 13.749, la settima da Euro 12.130 e la ottava da Euro 8.087, la prima delle quali da corrisondersi entro 12 mesi dalla definitività dell'omologa. Le ulteriori rate saranno pagate con cadenza semestrale maggiorate degli interessi legali.

INAIL

Il debito privilegiato nei confronti dell'INAIL è pari a complessivi Euro 2.439.517. Nell'ambito del piano concordatario tale debito è soddisfatto integralmente sino a concorrenza di Euro 1.926.940 e degradato per l'eccedenza con collocazione nella Classe 3 per la quale è prevista soddisfazione nella misura del 1,19%. Il debito viene quindi soddisfatto per complessivi Euro 1.933.016 come risulta dalla tabella seguente.

Natura	Debito	Quota soddisfo
Contributi soddisfatti integralmente (100%)	1.926.940	1.926.940
Contributi degradati (quota soddisfo 1,19%)	512.576	6.074

- L'importo di Euro 1.926.940 sarà corrisposto in 7 rate semestrali consecutive di pari (Euro 275.278 cadauna), la prima delle quali da corrisondersi entro 12 mesi dalla definitività dell'omologa; seconda rata sarà maggiorata degli interessi legali.
- L'importo di Euro 6.074 sarà corrisposto in 8 rate semestrali delle

quali le prime 6 da Euro 851, la settima da Euro 607 e la ottava da Euro 364, la prima delle quali da corrispondersi entro 12 mesi dalla definitività dell'omologa. Le ulteriori rate saranno pagate con cadenza semestrale maggiorate degli interessi legali.

Ne consegue che la proposta concordataria consente un soddisfacimento del credito previdenziale largamente superiore a quello realizzabile nell'alternativa liquidatoria.

Si riporta in **all. 11** il prospetto che evidenzia il grado di soddisfacimento e le modalità di pagamento previsti per i debiti anche ulteriori rispetto a quelli oggetto della presente istanza che saranno soddisfatti secondo la tempistica meglio descritta nel piano concordatario.

In aggiunta a quanto fin qui illustrato in ordine alla convenienza per il ceto creditorio della soluzione proposta, la procedura concordataria offre enormi vantaggi alla collettività, garantendo **la salvaguardia del posto di lavoro dei numerosi dipendenti del gruppo Alma.**

Si tratta di un numero **elevato risorse** che, in caso di liquidazione giudiziale (fallimento), potrebbero vedere compromessa la loro occupazione, **in un contesto storico segnato indelebilmente da una lunga e persistente crisi economica e in contesto geografico (la Campania) da sempre caratterizzato da enormi difficoltà sotto il profilo dei livelli occupazionali.**

La Società Istante è convinta che la valutazione di convenienza del concordato rispetto alle soluzioni alternative debba tener conto necessariamente conto dei relevantissimi riflessi sull'occupazione che conseguirebbero alla continuazione dell'attività di Alma nonché delle evidenti ricadute sociali del salvataggio di una impresa dotata di un

organico lavorativo tanto imponente.

Si tratta dei medesimi argomenti che sono alla base della franca interlocuzione attualmente in corso con la Procura della Repubblica di Napoli.

Confidando nella positiva conclusione dell'instauranda trattativa, l'Istante si riserva di produrre tutta l'ulteriore documentazione richiesta e di fornire gli eventuali chiarimenti che codesti spett.li Uffici e Enti dovessero ritenere necessari al fine delle proprie deliberazioni in merito.

Per qualunque comunicazione si prega di far riferimento ai seguenti recapiti:

Dott. Paolo Serva, con studio in Roma presso "*Di Tanno e Associati – Studio Legale Tributario*", Via Crescenzo, n. 14, 00193, Tel. 06/845661 – Fax 06/8419500; e-mail: p.serva@pec.it; p.serva@ditanno.it.

* * *

Si allegano:

1. Copia dei Ricorsi avverso gli Atti di recupero nn. TJBCR010003, TJBCR010004, TJBCR010005 e TJBCR010006 e gli Avvisi di accertamento nn. TJB030100076, e TJB030100077 e degli atti oggetto di impugnazione.
2. Comunicazione inviata in data odierna dalla Direzione Centrale Entrate dell'INPS;
3. Copia delle ulteriori note ad integrazione del ricorso ex art. 161 L.F. depositate in data odierna da Alma presso il Tribunale di Napoli unitamente ai documenti alla stessa allegati già richiamati nel corpo della presente istanza;
4. Cartella di pagamento n. 09720200047599009000 notificata in


data 5 marzo 2020;

5. Provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto di recupero n. T63CRBW00016/19 emesso nei confronti di Evo Recapiti S.r.l;
6. Tabella relativa al debito tributario;
7. Copia dei modelli IRAP 2018 (periodo d'imposta 2017), IVA 2018 (periodo d'imposta 2017) e 770/2015, 770/2017, 770/2020 (periodi d'imposta 2014, 2016 e 2019);
8. Tabella relativa al debito verso l'INPS;
9. Tabella relativa al debito verso l'INAIL;
10. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà *ex art.* 47 del DPR 445/2000;
11. Prospetto riepilogativo del soddisfacimento dei debiti.

Roma, 7 dicembre 2020

Alma S.p.A. Agenzia per il Lavoro

Dott. Andrea D'Ovidio



Dott. Paolo Serva

